



CASSA EDILE TRENTO

Data: 21.11.2012
Prot: 1079/ST
Telefono: 0461.380120

A TUTTE LE IMPRESE EDILI ARTIGIANE
A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: EVR: elemento variabile della retribuzione; termini e modalità per la corresponsione

Con la retribuzione di ottobre 2012 entra in vigore in Provincia di Trento, anche per i dipendenti delle imprese artigiane, l'EVR, l'Elemento Variabile della Retribuzione, previsto dal Contratto Nazionale. I termini e le modalità di corresponsione dell'EVR sono stati determinati con appositi accordi sottoscritti nei giorni scorsi dalle Parti Sociali.

Con il Contratto Collettivo di lavoro provinciale è stata concordata l'erogazione agli operai di un Elemento Variabile della Retribuzione – EVR consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Trento e a livello aziendale.

Le caratteristiche dell'EVR sono indicate nel Contratto Provinciale citato che, assieme alla tabella ed agli importi, è disponibile nel sito della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento (www.cassaediletn.it), sotto la voce "accantonamento".

La misura dell'EVR è stata individuata nella misura lorda del 3,80 % dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

Per gli operai l'EVR viene corrisposto mensilmente attraverso accantonamenti mensili alla Cassa Edile di Trento che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.

Il primo accantonamento mensile – calcolato sulle ore lavorate e sui minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2012 – è previsto unitamente agli accantonamenti previsti contrattualmente riferentesi al mese di ottobre 2012 che contrattualmente devono essere effettuati entro il 25 novembre 2012. Qualora l'impresa non riuscisse a rispettare tale scadenza, provvederà a versare l'importo dovuto assieme agli accantonamenti del mese di novembre 2012 in scadenza il 27 dicembre 2012.

Sul MUT gli importi da accantonare dovranno essere evidenziati nel campo "importo EVR" nella scheda di ogni singolo lavoratore e cumulati nel campo totale "importo EVR" del riepilogo denuncia.

Coerentemente con il criterio convenzionale utilizzato per l'accantonamento presso la Cassa Edile del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, l'impresa provvederà ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali dovuti, il 2,91 % dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata.

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR e provvederà ad erogare al lavoratore gli importi accantonati in occasione delle erogazioni previste a luglio e a dicembre a titolo di ferie e gratifica natalizia.

L'Accordo ha validità, a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2012 da effettuarsi entro il 25 novembre 2012 e fino all'accantonamento mensile riferito al mese di settembre 2013 da effettuarsi entro il 25 ottobre 2013.

Ricordando che gli Uffici della Scrivente sono a completa disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.


IL PRESIDENTE
-Mazzotti geom. Paolo-